



# COMUNE DI CASOLE D'ELSA

(Provincia di Siena)

## **AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE (Art. 36 D.Lgs. n.50/2016) – DIRETTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE**

(approvate con deliberazione della Giunta comunale n 96 del 02/08/2016)

### **1. DISCIPLINA GENERALE**

#### **1.1 Oggetto delle direttive**

- 1) Si assegnano ai responsabili dei provvedimenti di spesa (responsabili delle aree organizzative competenti), le presenti direttive, con riferimento alle modalità, ai limiti ed alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito denominato "codice" e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 del "codice", nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

#### **1.2 - Modalità di acquisizione in economia e limiti di spesa**

- 1) La particolarità del momento e le connesse difficoltà in merito alla limitatezza delle risorse per investimenti impongono di adottare severi criteri di priorità secondo la programmazione economico – finanziaria, quali il DUP o il PEG e relativi aggiornamenti che, nello specifico e in generale, si renderanno necessari. La definizione delle priorità compete alla giunta comunale, per il carattere straordinario della gestione degli investimenti. Ogni impegno di spesa in conto capitale relativo a nuovi investimenti è preceduto da atti generali (di indirizzo, di approvazione progetti e/o perizie) da parte della Giunta. In casi di urgenza sarà comunque necessario avvertire, anche mediante nota e-mail, gli organi di direzione politica.
- 2) All'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria stabilite dall'articolo 36 del "codice" si procede secondo le seguenti modalità:
  - i. per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

- ii. per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 del “codice” per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- iii. per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del “codice” con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- iv. per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie;
- v. per le opere di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, mediante esecuzione diretta da parte del titolare del permesso di costruire.

### **1.3 – I principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni**

- 1) Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui all'articolo 36 del “codice” sono garantiti in aderenza:
  - i. al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto, sulla base di preventiva indagine di mercato;
  - ii. al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati ed a beneficio dell'utenza;
  - iii. al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
  - iv. al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
  - v. al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
  - vi. al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
  - vii. al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

- viii. al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- ix. al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

## **2. L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO**

### **2.1 - Individuazione.**

- 1) L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta, in conformità all'art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016.
- 2) I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati, ad opera del responsabile unico del procedimento.

### **2.2. Procedura.**

- 1) Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del "codice" e delle regole di concorrenza, di norma, il responsabile del provvedimento, svolge una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.
- 2) Il responsabile del provvedimento indica:
  - i. la modalità di esecuzione ed i limiti di spesa;
  - ii. il responsabile del procedimento, qualora non ritenga di mantenere in capo a sé detto ruolo;
  - iii. l'ammontare della spesa di ciascun intervento;
  - iv. le condizioni generali di esecuzione degli interventi;
  - v. le modalità di pagamento, con riferimento al regolamento di contabilità;
  - vi. la cauzione e le penalità in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori;
  - vii. la disponibilità finanziaria.
- 3) La procedura prende l'avvio, anche in attuazione dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la determinazione a contrattare, che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, i seguenti elementi:
  - i. l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare ovvero il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - ii. le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire ovvero l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - iii. i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte ovvero le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- iv. l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.
- 4) In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere ad una determinazione a contrattare, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.

### **2.3 - Criteri di selezione.**

- 1) Il concorrente deve possedere i requisiti generali di moralità previsti dall'articolo 80 del "codice" e deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
- i. idoneità professionale: è richiesta, mediante autodichiarazione, l'attestazione dell'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, per lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
  - ii. capacità economica e finanziaria: è richiesta, mediante autodichiarazione, la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento, consentendo la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese; nei casi, individuati, dal responsabile del procedimento, in alternativa al fatturato, al fine di consentire la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
  - iii. capacità tecniche e professionali: in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto, è richiesta, mediante l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
- 2) A fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, tra i criteri preferenziali di selezione si possono indicare indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti pubblici, ovvero i criteri reputazionali di cui all'articolo 83, comma 10, del "codice".

### **2.4 - Scelta del contraente e obbligo di motivazione.**

3. In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo e al fine di assicurare la massima trasparenza, nella determinazione a contrattare occorre dare adeguata motivazione in merito alla scelta della procedura seguita e dell'aggiudicatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della

congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

4. Al fine di contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, secondo le disposizioni dell'articolo 42 del "codice", nella parte motiva della determinazione occorre evitare clausole di stile, quali la conoscenza quasi personale dell'operatore economico, che ha sempre ben lavorato o, peggio, la fiduciarità per non *consolidare rapporti solo con alcune imprese*.
5. Gli oneri motivazionali relativi all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza possono essere soddisfatti allorquando si procede alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.
6. Tuttavia qualora, per casi del tutto eccezionali, si renda necessario l'affidamento ad operatori economici uscenti, la motivazione dovrà essere molto dettagliata ed accurata, avuto riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.
7. Non si richiede una particolare motivazione per affidamenti di importo inferiore a 1000 euro e per quelli di natura economica disciplinati dal regolamento di contabilità o da apposito regolamento delle spese di economato.
8. L'esecuzione dell'intervento, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza del responsabile del procedimento. Per quanto attiene ai lavori il responsabile del provvedimento può delegare ad altro tecnico detta sorveglianza; in tal caso quest'ultimo ha l'obbligo di segnalare al responsabile le irregolarità nello svolgimento dei lavori.

## **2.5 - Stipula del contratto.**

- 1) Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del "codice", la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi.
- 2) Ai sensi, dell'art. 32, comma 10, lett. b), del "codice" non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

## **3. LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE A 150.000,00 EURO E PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE A**

## **40.000,00 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA.**

### **3.1 - Individuazione.**

- 1) Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del "codice" i contratti che hanno a oggetto lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee possono essere affidati tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Possono essere eseguiti i lavori anche in amministrazione diretta, fatta salva l'applicazione della citata procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.

### **3.2 – Procedura**

- 1) La procedura prende l'avvio, anche in attuazione dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la determinazione a contrattare, che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, i seguenti elementi:
  - i. l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare ovvero il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - ii. le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire ovvero l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - iii. i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte ovvero le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
  - iv. l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.
  - v. la cauzione e le penalità in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori;
  - vi. la disponibilità finanziaria.
- 2) L'esecuzione dell'intervento, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza del responsabile del procedimento. Per quanto attiene ai lavori il responsabile del provvedimento può delegare ad altro tecnico detta sorveglianza; in tal caso quest'ultimo ha l'obbligo di segnalare al responsabile le irregolarità nello svolgimento dei lavori.

### **3.3 - L'indagine di mercato e l'elenco dei fornitori**

- 1) Sulla base di avviso pubblicato sulla sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione 1 livello "Bandi di gara e contratti", il responsabile del provvedimento può svolgere consultazioni con almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, per acquisire informazioni sull'assetto del mercato e, dunque sull'esistenza o meno di operatori economici idonei per lo svolgimento

del contratto, che non assumano alcuna valenza in termini di “impegno a contrarre” da parte dell’Amministrazione.

- 2) L’indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze dell’Amministrazione. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
- 3) Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dal responsabile del provvedimento, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell’adozione della determinazione a contrattare, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. Il responsabile del provvedimento deve comunque tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
- 4) La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
- 5) L’avviso indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalità per prender contatto, se interessati, con l’Amministrazione. Inoltre, nell’avviso di indagine di mercato l’Amministrazione si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.
- 6) Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il responsabile unico del procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.
- 7) L’Amministrazione può individuare gli operatori economici selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del “codice”. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà dell’Amministrazione di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare, reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”. L’avviso indica, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili dall’art. 80 del “codice”, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. La dichiarazione del possesso dei requisiti può

essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'amministrazione allegati all'avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE. Detti elenchi possono essere unici anche per aree affini

- 8) L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al [D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#). L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente l'Amministrazione rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.
- 9) L'Amministrazione procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza.
- 10) L'Amministrazione prevede le modalità di revisione dell'elenco, con cadenza prefissata – ad esempio semestrale – o al verificarsi di determinati eventi, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco). La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.
- 11) L'Amministrazione esclude, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.
- 12) L'elenco può essere integrato in corso d'anno d'iniziativa dell'amministrazione o sulla base di ulteriori richieste pervenute. Qualora gli interventi da effettuarsi non ricadano in alcun elenco o sussistano ragioni di specialità, il responsabile del procedimento effettua l'indagine di mercato di cui al 1° comma.
- 13) Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web dell'Amministrazione.
- 14) Gli elenchi di operatori economici vigenti, possono continuare ad essere utilizzati dall'Amministrazione,, purché compatibili con il "codice", con linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione e con le presenti direttive, provvedendo nel caso alle opportune revisioni.
- 15) L'Amministrazione, tenendo conto delle proprie specifiche caratteristiche ed esigenze, promuove, anche attraverso la conclusione di specifici accordi, la creazione di elenchi comuni di operatori economici, nonché l'utilizzo di elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti.
- 16) La scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco dei fornitori propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento avviene secondo i seguenti criteri:
  - i. esperienze contrattuali registrate dall'Amministrazione nei confronti dell'impresa richiedente l'invito o da invitare, purché venga rispettato il principio della rotazione (cfr. TAR Molise, Sez. I – sent. 6 novembre 2009,



- n. 700), l' idoneità operativa delle imprese rispetto al luogo di esecuzione dei lavori ed anche il sorteggio pubblico;
- ii. esperienze contrattuali registrate dall'Amministrazione nei confronti dell'impresa richiedente;
  - iii. idoneità operativa delle imprese rispetto al luogo di esecuzione dei lavori.
- 17) L'affidatario degli interventi deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Per le tipologie di interventi di cui si preveda l'esecuzione nel corso dell'anno, il responsabile interessato può provvedere all'approvazione, con propria determinazione, di elenchi di operatori economici.. Sono iscritti nei predetti elenchi gli operatori, in possesso dei requisiti di cui sopra, che ne facciano richiesta. A tal fine viene predisposto con cadenza annuale un avviso da pubblicarsi all'albo pretorio e sul sito internet del Comune.

### **3.4. Il confronto competitivo**

- 1) Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, il responsabile del procedimento seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre ovvero dell'atto equivalente. L'Amministrazione tiene comunque conto del valore economico dell'affidamento.
- 2) Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del "codice" l'Amministrazione è tenuta al rispetto del criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. L'Amministrazione può invitare, oltre al numero minimo di cinque operatori, anche l'aggiudicatario uscente, dando adeguata motivazione in relazione alla competenza e all'esecuzione a regola d'arte del contratto precedente. Il criterio di rotazione non implica l'impossibilità di invitare un precedente fornitore per affidamenti aventi oggetto distinto o di importo significativamente superiore a quello dell'affidamento precedente.
- 3) Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, il responsabile del provvedimento procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione dell'elenco. In tale ipotesi, l'Amministrazione rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

- 4) Il responsabile del provvedimento può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze – indicandolo nella determinazione a contrattare, purché superiore al minimo previsto dall'art. 36 del Codice. Ciò al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale e di potersi anche avvalere della facoltà di cui all'art. 97, comma 8, del Codice, in materia di esclusione automatica delle offerte anomale.
- 5) Il responsabile del procedimento invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3 del "codice".
- 6) L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:
  - i. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
  - ii. i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
  - iii. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
  - iv. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
  - v. il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
  - vi. la misura delle penali;
  - vii. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
  - viii. l'eventuale richiesta di garanzie;
  - ix. il nominativo del RUP;
  - x. la volontà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 8, del "codice", con l'avvertenza, che in ogni caso si valuti la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
  - xi. lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.
- 7) Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.
- 8) Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dall'Amministrazione secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 del "codice". La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per l'Amministrazione di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui all'art. 71 d.P.R. n. 445/2000.

### 3.5 - Stipula del contratto

- 1) Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del "codice" la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura del segretario generale o mediante scrittura privata.
- 2) Ai sensi dell'art. 32, comma 10, del "codice" è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
- 3) Ad esito della procedura negoziata, l'Amministrazione pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato, comprensivo dell'elenco dei soggetti invitati.

#### **4. LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 150.000,00 EURO E INFERIORE A 1.000.000,00 EURO**

##### **4.1 - Individuazione.**

- 1) L'art. 36, comma 2, lett. c), del Codice dispone che i contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro possono essere affidati tramite la procedura negoziata di cui all'art. 63 del "codice", con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

##### **4.2. Procedura**

- 1) La procedura delineata ricalca quella dettata all'art. 36, comma 2, lett. b), del "codice" ed esplicitata al paragrafo 3 delle presenti direttive, con l'estensione a dieci del numero minimo di operatori economici da invitare al confronto competitivo. Valgono, pertanto, le osservazioni e le indicazioni fornite nei paragrafi precedenti, ad eccezione di quanto rilevato con riferimento ai requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale che, in questo caso, sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA (art. 84 Codice) per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto del contratto.
- 2) Considerata l'ampiezza del limite di soglia fino a 1.000.000,00 di euro e i rischi insiti (per definizione) nella possibilità di affidare tramite procedura negoziata una porzione ragguardevole dell'intero mercato degli appalti di lavori, appare tanto più necessaria l'individuazione di meccanismi idonei a garantire la trasparenza della procedura e la parità di trattamento degli operatori economici.
- 3) L'Amministrazione per tali affidamenti opta per il ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti. Per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, la scelta di una procedura negoziata deve essere adeguatamente motivata in relazione alle ragioni di convenienza.

- 4) L'esecuzione dell'intervento, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza del responsabile del procedimento. Per quanto attiene ai lavori il responsabile del provvedimento può delegare ad altro tecnico detta sorveglianza; in tal caso quest'ultimo ha l'obbligo di segnalare al responsabile le irregolarità nello svolgimento dei lavori.

#### **4.3. – Stipula del contratto**

- 1) Ai sensi dell'art. art. 32, comma 10, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

### **5. OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, FUNZIONALI ALL'INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA DEL TERRITORIO.**

#### **5.1. Individuazione.**

- 1) Sono a carico del titolare del permesso di costruire, le opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale.
- 2) Secondo le "Linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 7 novembre 2013" sono funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, a titolo esemplificativo:
  - i. l'opera di urbanizzazione primaria relativa all'intervento di una fognatura al servizio di un nuovo complesso residenziale;
  - ii. nel caso di un nuovo centro commerciale il tratto viario di accesso al medesimo centro.

#### **5.2 - Cause di esclusione.**

- 1) Non sono considerate funzionali all'intervento, a titolo esemplificativo:
  - i. la realizzazione di un "impianto di illuminazione di un parco pubblico o la realizzazione di spazi a verde attrezzato" soprattutto se realizzati a distanza delle funzioni residenziali previste;
  - ii. gli interventi di carattere generale relativi alla rete fognaria che non siano occasionati dall'incremento del carico urbanistico derivante dal nuovo edificio;
  - iii. i tratti viari di collegamento esterno ad un centro commerciale, quali svincoli e rotonde.